

(Provincia di Pavia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
Cod. Fisc. – P. Iva: 01484840184
Telefono n.: 0385/278011-278220 – Fax n. 0385/79622
C.A.P. 27047

Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)

Art. 1 Oggetto, definizioni e tipologie

- 1.Il presente regolamento disciplina la collocazione a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors", su suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico.
- 2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- 3. Per dehors stagionale si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
- 4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:
- 1) tavoli e sedie:
- 2) pedane;
- 3) fioriere ed elementi di delimitazione;
- 4) ombrelloni:
- 5) tende a sbraccio:
- 6) coperture su disegno;
- 7) coperture a doppia falda o a falde multiple;
- 8) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura temporanea.
- 5. Nel caso di dehors di cui al precedente comma 4, punto 8, la Giunta Comunale può deliberare, previa acquisizione dei pareri tecnici in merito al rispetto delle condizioni inerenti gli aspetti di viabilità, paesaggistici e di fruizione degli spazi pubblici, una durata per l'occupazione del suolo pubblico superiore all'anno e comunque non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
- 6. Gli elementi individuati al precedente comma 4, punti 4 e 5, 6, 7 e 8 sono da considerare quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.
- 7. Qualsiasi altra tipologia non rientrante nella classificazione di cui al precedente comma 4 e per la quale si chiede l'installazione sul suolo pubblico, non si intende ammessa.

Art. 2 Profili di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors"

- 1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione bevande ed alimenti che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura e/o riparo, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
- 2. Per i dehors di cui all'art. 1 comma 4 punti 4, 5, 6, 7 e 8 ove sono presenti strutture di copertura dovrà essere presentata unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1 specifico elaborato di progetto con allegata relazione statica a firma di tecnico abilitato e/o omologazioni e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
- 3. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

- 4. Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibilie e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.
- 5. Il titolare del pubblico esercizio che intende collocare un dehor deve presentare al competente ufficio del Comune dichiarazione di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione ai sensi della legge regionale 24/12/2003 n. 30 e s.m.i.

Art. 3 Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con "dehors"

- 1. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi davanti o in adiacenza all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, sul lato dell'esercizio del concessionario, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi, aree private soggette a servitù di uso pubblico, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.
- 2. Le occupazioni ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.1 devono avere la superficie lorda di pavimento del manufatto in alcun modo non superiore ai 50 mq. Viene altresì definito, che in caso di occupazione di posti auto, quelli eventualmente concessi in uso non potranno eccedere il numero massimo di 4 (quattro). Non è consentita l'occupazione di posti auto con l'accesso diretto alla pubblica via e/o pubblica piazza.
- 3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. L'occupazione non deve in alcun modo interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale.
- 4. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare o rendere difficoltoso l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
- 5. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.
- 6. Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a mt. 2,00 misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, e il piano verticale di ingombro della struttura. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2,00, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede con un minimo di metri 1,20. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.
- 7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Art. 4 Limitazioni per la predisposizione di "dehors" - Aree

- 1. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.
- 2. Sui sedimi di suolo pubblico in aderenza a percorsi porticati di edifici vincolati in base alla normativa sui beni culturali, sono ammesse composizioni di elementi per i "dehors" esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 4, punti 1, 2, e 3 del presente regolamento.

3. con propria deliberazione, la Giunta Comunale può individuare le aree/i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di de hors corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 4, punti 6, 7 e 8.

Art. 5 Procedure per il rilascio della concessione di dehors

- 1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi volti all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo per i "dehors" sono definite con specifici atti degli organi competenti, comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.
- 2. La durata del procedimento per la concessione di occupazioni di suolo pubblico per la collocazione dei "dehors" nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento è determinata in via generale in quarantacinque giorni (gg.45) e sarà curato da un unico Responsabile che acquisirà i seguenti pareri, che dovranno essere espressi entro 15 giorni dalla richiesta:
- 1) Settore Polizia Municipale
- 2) Settore Gestione Territorio
- 3) Settore Urbanistica
- 4) Esperti del paesaggio o della Commissione paesaggio se costituita.
- 3. Deve essere garantita la tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo alla richiesta di concessione, qualora la stessa presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.
- 4. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione, che intenda collocare un dehors su suolo pubblico al fine dell'ottenimento della relativa concessione, dovrà presentare all'ufficio preposto, almeno quarantacinque giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza su apposito modello, in bollo, corredata dalla seguente documentazione:
- a) planimetria quotata, in scala 1:100, o superiore dello stato di fatto
- b) planimetria quotata in scala 1:100 o superiori dello stato di progetto nella quale si evincano tutti gli aspetti dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.
- c) estratto P.R.G. con individuazione dell'area su cui ricade l'esercizio,
- d) relazione tecnica;
- e) fotografie (Almeno 2) a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere posizionato;
- f) dichiarazioni di possesso dei requisiti certificazioni / ecc.
- g) prospetto di progetto del fronte principale.
- 5. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 1 ed è soggetta a rinnovo con le modalità riportate all'articolo 14. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata.
- 6. Nel caso di concessione di occupazione del suolo pubblico rilasciata per periodi superiori all'anno e comunque per massimo cinque anni, il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors deve presentare annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui all'art. 3, comma 1. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica

non anteriore a 30 giorni, da sottoporre a verifica da parte del settore competente. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

- 5. L'area utilizzata quale ampliamento dell'esercizio pubblico esistente e destinato alla somministrazione, deve comunque essere autorizzato e/o riconosciuta tale secondo le disposizioni dell'ASL.
- 6. Successivamente al rilascio della concessione ed anticipatamente rispetto alla posa delle strutture del dehor, verrà redatto, congiuntamente al referente dell'Amministrazione comunale, un verbale con indicazione dello stato di consistenza dei luoghi, eventualmente corredato da documentazione fotografica, necessario per il corretto ripristino dell'area all'atto della decadenza della concessione.

Art. 6 Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei "dehors"

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale sono definite, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei "dehors", così come elencate nell'art. 1, comma 4, le caratteristiche formali, tecnicodimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione, la superficie massima di occupazione per ogni dehors tenendo conto delle necessità di pubblico transito.
- 2. Gli uffici competenti dovranno valutare i singoli progetti in modo da garantire l'uniformità estetica e tiologica dei manufatti dehors.

Art. 7 Piani di zona

1. La Giunta comunale potrà provvedere alla predisposizione di piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti dehors.

Art. 8 - Attivita'

- 1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e gioco (es. videogame, slot machine, ecc).
- 3. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.

Art. 9 Pubblicità su elementi componenti i "dehors"

Sugli elementi componenti i dehors non sono ammessi i mezzi pubblicitari, ad esclusione della pubblicità relativa all'insegna di esercizio, non luminosa né illuminata.

Art. 10 Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del "dehors"

- 1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti, senza che il concessionario possa pretendere alcuna richiesta di indennizzo, nei seguenti casi:
- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o

per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori;

b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di rimozione sono a carico del concessionario e quelli i ripristino sono a carico dell'Ente e/o Società competente per l'attività.

Art. 11 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "dehors"

- 1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito esclusivamente dal concessionario, il quale esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
- 2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
- 3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla proprietà pubblica o agli spazi di uso pubblico, gli stessi devono essere riparati secondo le indicazioni fornite dai servizi del comune. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese addebitate a totale carico del concessionario.

Art. 12 Manutenzione degli elementi dei "dehors"

- 1. Tutte le componenti e gli elementi costituitivi dei "dehors" devono essere oltre che correttamente posati in possesso di tutte le eventuali certificazioni necessarie, nonché mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
- 2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio o diverso dall'uso concesso a pena della revoca della concessione secondo le modalità di cui al successivo comma.
- 3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
- 4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni ma la semplice comunicazione al settore competente.
- 5. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di concessione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.
- 6. Alla chiusura giornaliera dell'esercizio gli elementi di cui all'art.1 comma 4, punto 1), devono essere opportunamente rimossi o inutilizzabili.

Art. 13 Canone di concessione

- 1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 4 dell'articolo 1.
- 2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
- 3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 14 Rinnovo delle concessioni e Divieto di Proroga per Dehors

- 1. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico per "dehors", non può essere soggetta a proroga.
- 2. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria e non può comunque essere soggetta a più di 3 rinnovi consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'articolo 5.
- In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente.
- La sussistenza dei requisiti anche all'atto della richiesta di rinnovo, non rappresenta un diritto acquisito al rinnovo stesso, ma rimane nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale dare seguito all'eventuale diniego e/o accettazione dello stesso. Sono cause valide per non concedere il rinnovo le certificate e documentate verbalizzazioni di eventuali danneggiamenti della cosa pubblica o disturbo alla quiete pubblica stessa o l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
- 3. Allo scadere dei termini della concessione, nel caso in cui la stessa non sia rinnovata, l'occupazione di suolo pubblico per dehors cesserà e le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'art. 1, devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.
- 4. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di una nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 5 e previo accertamento dell'avvenuta cessazione dell'occupazione di suolo pubblico entro i termini stabiliti.

Art. 15 Revoca - Sospensione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento, quando l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente con almeno 30 giorni di preavviso i soggetti interessati ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area.

- 2. La concessione può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
- d) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- 3. Nei casi previsti dai punti b),c), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro dello spazio concesso.

Art. 16 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dal vigente regolamento Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 17 Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992.

Art. 18 Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.